

U.L.S.S. N° 20 DI VERONA

29 GIU. 2015

REP.

Repertorio N°

10001

Verona, _____

SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 43 del 22/01/2015.

E

la **COOPERATIVA SOCIALE SELF-HELP ONLUS** con sede legale in Verona (37137), Via Albere n. 132, Codice Fiscale 03134350234 rappresentato dalla Sig.ra Patrizia Veronese nata a Verona il 18/03/1953 e residente in Vigasio (VR), Via C.A. Dalla Chiesa n. 6/b, in qualità di Presidente Legale Rappresentante, codice fiscale VRNPRZ53C58L781U quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria della Cooperativa Sociale SELF-HELP onlus è autorizzata all'esercizio come Unità d'Offerta per pazienti psichiatrici - GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO per pazienti adulti con problematiche psichiatriche ubicata nel Comune di Verona - Via Centro n. 1, sulla base del seguente provvedimento:

- autorizzato con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale- Regione del Veneto n. 7 rilasciato in data 14/01/2015 per una capacità ricettiva pari a n. 4 utenti e per la durata di 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione;

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti delle unità d'offerta individuate nel rispetto della normativa di riferimento;

Considerata la determina della Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07/07/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

Art. 1
Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/2002.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria classificata come Unità d'Offerta per pazienti psichiatrici - GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO per pazienti adulti con problematiche psichiatriche pari a una capacità ricettiva di n. 4 utenti della Cooperativa Sociale SELF-HELP onlus ubicata nel Comune di Verona - Via Centro 1, nel prosieguo semplicemente indicata come 'struttura', per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: *persone adulte con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale ed abitativo all'interno di un appartamento o di una casa*", per la: *"prevenzione dell'istituzionalizzazione sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita comunitaria, il supporto lavorativo e l'integrazione nella comunità locale"*(Allegato A della DGRV n. 1616 del 17/06/2008 pag. 19/49).
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi di attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S n. 20 e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.
5. In tutte le fasi di erogazione del servizio, la struttura deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'ospite attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio (ad esempio inserimenti lavorativi od occupazionali, centri di aggregazione, attività culturali ecc.). La gestione della partecipazione e del coinvolgimento dei familiari è lasciata al gruppo di lavoro della struttura che gestisce il G.A.P. che, in accordo con il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza, valuterà, caso per caso, l'opportunità e le modalità di tale coinvolgimento, nel rispetto del Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.) e dell'organizzazione del lavoro del G.A.P.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

3. La struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.
4. La struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i Servizi Psichiatrici che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile-referente della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovranno essere garantite da parte della struttura e riportate nel regolamento della stessa le modalità di visita dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura stessa.
7. L'Azienda ULSS n. 20 può, altresì, accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi e, qualora necessario, acquisirne copia, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

- 1) L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.).
- 2) L'inserimento del paziente nel G.A.P. viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia, dal Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.
- 3) La procedura del D.I.S.M. prevede la stesura da parte del S.P.T. di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un P.T.I. con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.
L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.
Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni e ad attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della Cooperativa Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

Sociale SELF-HELP onlus di Verona provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi senza oneri aggiuntivi a carico dell'ULSS 20.

4) Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori dei G.A.P., tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla struttura si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente.

5) L'Ufficio di Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. trasmetterà alla struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente. Con le stesse modalità trasmetterà le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura della struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

6) La Cooperativa Sociale SELF-HELP onlus dovrà garantire per tutta la durata del presente rapporto contrattuale il rispetto degli standard organizzativi e assistenziali previsti per la presente unità di offerta, ubicata nel Comune di Verona- Via Centro 1, dalla normativa di riferimento in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio- sanitarie.

Il Referente per l'attività di G.A.P. in questione per la Cooperativa Sociale SELF-HELP onlus all'interno della struttura sarà l'Educatore Professionale.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal D.I.S.M. in sede di comitato di dipartimento per le caratteristiche del servizio acquisito e per le prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e n. 494/2013, sarà corrisposta nella misura massima di €. 50,56 (oltre iva se in quanto dovuta) suddivisa in quota di rilievo sanitario per €. 31,85/die (oltre iva se e in quanto dovuto) e in quota di compartecipazione alla spesa per €. 18,71/die (oltre iva se e in quanto dovuto). In materia tariffaria e di compartecipazione alla spesa si darà esecuzione a quanto disposto dalla DGRV n. 1749/2013. Relativamente alle norme regolamentari che disciplinano la compartecipazione alla spesa si provvederà nel rispetto e ai sensi di quanto stabilito con specifico provvedimento in materia n. 10 del 16.12.2014, dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico P.T.I. o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e/o delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nella struttura di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche, trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. n. 20, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la struttura dovrà darne

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;

5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del G.A.P. o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della Cooperativa nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).

6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS n. 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale, su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S. di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i, in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. n. 20, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il legale rappresentante della struttura a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. n. 20, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione di nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e, nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ULSS ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 23/01/2015 al 31/12/2016 e comunque, ai sensi della DGRV 1303/12 - Allegato A -, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,



Luogo e data

per LA STRUTTURA

Società Cooperativa Sociale SELF-HELP onlus
Il Presidente - Legale Rappresentante
(sig.ra Patrizia Veronese)

per L'Azienda ULSS n. 20 di Verona

Il Direttore Generale
(Dr.ssa M. Giuseppina Bonavina)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione	Controfirma di
contratto GAP VIA CENTRO - Coop Soc SELF-HELP - anno 2015-2016.pdf.p7m (Firme totali apposte 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/06/2015 11:48:26 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Maria Giuseppina Bonavina	BNVMGSS7E59G288F	Ulss 20 Verona/02573090236	
	ControFirma CADES OK Data di verifica: 29/06/2015 11:48:26 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PATRIZIA VERONESE	VRNPRZ53C58L78IU	non presente	Maria Giuseppina Bonavina